



Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	406	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica	
Norma di delega:	articoli 1, 2 e 3 della legge 4 luglio 2024, n. 102	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	25 maggio 2026	22 maggio 2026
annuncio:	27 maggio 2026	26 maggio 2026
assegnazione:	26 maggio 2026	26 maggio 2026
termine per l'espressione del parere:	25 giugno 2026	25 giugno 2026
Commissione competente :	Senato - 9ª Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare	XIII Agricoltura
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 5ª Programmazione economica, bilancio	V Bilancio

Premessa

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 4 luglio 2024 n. 102. Tale legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare un quadro normativo organico in materia di **coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica**, al fine di porre rimedio all'incertezza ed alla disomogeneità normativa.

La legge di delega

L'**articolo 1** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con il fine di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

L'**articolo 2** enuncia i **criteri direttivi** ai quali il Governo avrebbe dovuto attenersi nell'esercizio della delega.

La **lettera a)** stabilisce la necessità di una **disciplina dell'articolazione della filiera florovivaistica** che comprenda non solo le attività agricole, ma anche quelle di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio.

La **lettera b)** concerne la necessità di addivenire ad una **definizione puntuale dell'attività agricola florovivaistica**, in linea con quanto disposto dall'[articolo 2135 del codice civile](#), dal [D.Lgs. n. 99 del 2004](#), nonché di applicare i **contratti di coltivazione** ai diversi comparti del settore.

L'articolo 2135 del codice civile definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Esso precisa che per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, tanto di carattere vegetale quanto animale. Per questa attività di cura e di sviluppo può essere utilizzato un fondo, un bosco, acque dolci, salmastre o marine.

Inoltre, sono attività connesse:

- attività esercitate dallo stesso imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Tra queste rientrano le attività di

valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché quelle di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Il d.lgs. n. 99 del 2004 detta invece la definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP) stabilendo che esso è colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, che ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere "adeguate", dedichi, direttamente o in qualità di socio di società, alle attività agricole di cui al già citato articolo 2135 del codice civile almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Per quanto attiene ai contratti di coltivazione, l'articolo 9 del d.lgs. 102 del 2005, nel disciplinare le intese di filiera, prevede che le stesse possano definire modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula di contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

La **lettera c)** prevede la necessità di un **coordinamento nazionale** al fine dell'individuazione delle misure di indirizzo al settore florovivaistico anche attraverso l'**istituzione**, presso il MASAF, di un **Ufficio per la filiera del florovivaismo** di livello dirigenziale non generale per garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività, tenendo conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore.

La **lettera d)** dispone che vengano adottati atti di indirizzo e di coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi degli esperti del **Tavolo tecnico di settore**.

La **lettera e)** prevede la predisposizione di un **Piano nazionale del settore florovivaistico**, con cadenza quinquennale, quale strumento programmatico e strategico – da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico di cui all'[art. 3, comma 2, lettera c\), della legge 14 gennaio 2013, n. 10](#) – avente, secondo quanto previsto dalla **lettera f)**, il compito di individuare, tra l'altro, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, all'innovazione tecnologica, a processi agricoli a basso impatto ambientale e ad elevata sostenibilità, alla certificazione dei prodotti e all'internazionalizzazione e, secondo la **lettera g)**, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche.

La **lettera h)** dispone la predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e dei relativi prezzi.

La **lettera i)** prevede l'**istituzione di piattaforme logistiche per macroaree** al fine di garantire la distribuzione/movimentazione della produzione del settore florovivaistico verso l'Unione europea e i Paesi terzi, anche in considerazione dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati.

La **lettera l)** prevede che siano previste iniziative per la **riconversione degli impianti serricoli**, destinati al florovivaismo, **in siti agroenergetici** e all'incremento della loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale anche per contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico.

La **lettera m)** prevede una **ricognizione dei marchi nazionali esistenti**, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, anche promuovendo l'**istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali**, in conformità alla normativa europea e internazionale.

La **lettera n)** ha ad oggetto la **disciplina** dei centri per il giardinaggio e la definizione della loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica.

La **lettera o)** concerne la **definizione delle figure professionali** che operano nel comparto florovivaistico - compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici - prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

La **lettera p)** prevede la promozione dell'attivazione di ulteriori **percorsi formativi**, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso le Facoltà di agraria previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti.

La **lettera q)** è finalizzata a favorire l'**aggregazione** tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico.

La **lettera r)** è volta a prevedere specifici **criteri di premialità** per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La **lettera s)** è diretta a prevedere le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivaî di proprietà privata, al fine di supportare le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana, e di perseguire gli altri fini forestali.

La **lettera t)** mira ad includere anche il **vivaismo orticolo e frutticolo** esercitato nell'ambito della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.

La **lettera u)** riguarda l'incentivazione e la definizione delle **filieri produttive di livello regionale**.

La **lettera v)** ha ad oggetto la definizione delle **condizioni tecniche e contrattuali agevolate** per la **locazione di terreni di proprietà pubblica** alla filiera florovivaistica.

L'**articolo 3**, al comma 1, dispone che gli schemi dei decreti legislativi previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il

quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Lo schema è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti col Parlamento il 22 maggio 2026.

Al comma 2, specifica che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla legge all'articolo 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

L'**articolo 4** reca disposizioni riguardanti la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) pari a euro 56.240 per il 2024 e 168.720 annui a decorrere dall'anno 2025.

Si ricorda inoltre che l'**articolo 14-ter del d.l. 38/2026, introdotto in sede di conversione**, destina ulteriori **21.513 euro a decorrere dal 2027** all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 102 del 2024 in materia di florovivaismo.

Inoltre, il **comma 2** stabilisce che ad eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione di altri criteri di delega contenuti nell'articolo 2 della citata legge n. 102 del 2024, si possa provvedere anche mediante utilizzo, nel **limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029**, degli accantonamenti di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali esposti nelle tabelle A e B della legge di bilancio per il 2026.

L'**articolo 5** reca la clausola di salvaguardia.

La legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 luglio 2024, è entrata in vigore il 31 luglio del medesimo anno. Il **termine per l'esercizio della delega**, fissato a 24 mesi, sarebbe pertanto scaduto il 31 luglio 2026.

Contenuto

L'[atto del Governo n. 406](#) è composto da 5 Capi e 19 articoli.

Capo I - Il settore florovivaistico

Articolo 1 (Attività agricola florovivaistica)

Per attività agricola florovivaistica s'intende quella **svolta dall'imprenditore agricolo**, individuato ai sensi dell'**articolo 2135 del codice civile**, in forma individuale, societaria o associata. Tale attività si prefigge lo scopo di **produrre vegetali in vivaio, serra o altre strutture** finalizzate alla protezione e alla crescita delle piante (**comma 1**).

Il **comma 2** specifica le attività rientranti in quella agricolo-florovivaistica:

- a. la **floricoltura**, che si occupa della produzione di **fiori freschi** recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, **fiori edibili**, **foglie e fronde** recise fresche e **piante**, da fiore o da foglia, **in vaso da interno**;
- b. la **produzione di organi di propagazione gamica**, quali semi e sementi, e **agamica**, quali bulbi, marze, tuberi, talee;
- c. il **vivaismo ornamentale**, consistente nella produzione di **piante da esterno**, in vaso o in terra piena;
- d. il **vivaismo frutticolo, viticolo e olivicolo**, ovvero l'attività volta alla produzione di **materiale di moltiplicazione vegetale**, come piante o parti di esse.
- e. il **vivaismo forestale**, che si concentra sulla produzione di **piante e semi forestali e da bosco**;
- f. il **vivaismo orticolo**, che concerne la produzione di **piante aromatiche e officinali**.

Il **comma 3** individua **altre attività** che possono considerarsi **connesse all'attività agricola florovivaistica** se svolte **ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile** (in forma individuale), oppure **dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001** (nella forma di cooperativa agricola); esse sono:

- a. la **manipolazione**, la **conservazione**, la **trasformazione**, la **commercializzazione** e la **valorizzazione** dei prodotti vegetale;
- b. le lavorazioni propedeutiche al **trasporto** e alla **messa a dimora** dei vegetali;
- c. le operazioni finalizzate alla **cura** e alla **manutenzione degli spazi verdi**, pubblici o privati.

Il **comma 4** chiosa precisando che restano fermi l'**articolo 1, comma 3-bis** e l'**articolo 2, comma 3-bis** della **legge n. 242/2016**. La prima disposizione assoggetta le **infiorescenze di canapa** al testo unico di cui al **decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990**, mentre la seconda ne **vieta la commercializzazione** in tutte le sue forme.

Articolo 2 (Articolazione della filiera florovivaistica)

Il **comma 1** elenca le varie **figure professionali** operanti nel settore florovivaistico:

- a. il **costitutore di varietà vegetali** (o **breeder**), ovvero lo specialista che unisce scienza e agricoltura per rispondere alle esigenze di agricoltori e consumatori, sviluppando varietà vegetali più adatte al clima o alle malattie;
- b. gli **imprenditori agricoli florovivaistici**;
- c. i **distributori al dettaglio e all'ingrosso** di prodotti orto-florovivaistici;
- d. gli **operatori del settore verde** (giardinieri, arboricoltori, manutentori), gli **operatori del verde tecnico** (che ricomprende il verde pensile, il verde verticale e l'ingegneria naturalistica) e gli **operatori dediti a soluzioni basate sulla natura** (*nature-based solutions*);
- e. coloro che svolgono attività di supporto ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), come la **produzione di vasi, terricci**, prodotti di **protezione fitosanitaria** per le piante e fertilizzanti chimici e altri strumenti di produzione.

Il successivo **comma 2** fornisce una **definizione** delle espressioni sopra utilizzate:

- a. per **'verde pensile'** s'intende il sistema di coltivazione vegetale su superfici non a contatto diretto con il suolo (ad esempio, tetti o terrazze);
- b. l'espressione **'verde verticale'** indica il rinverdimento di facciate (come pareti o muri);
- c. l'**'ingegneria naturalistica'** è la disciplina che, attraverso il funzionamento degli ecosistemi progetta, realizza e gestisce in modo sostenibile infrastrutture e paesaggi;
- d. le **'soluzioni basate sulla natura (nature-based solutions)'** sono gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita nei centri urbani e periurbani attraverso l'impiego del verde.

Articolo 3 (Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio)

Il **comma 1** dell'articolo in esame descrive i **centri per il giardinaggio** come **spazi aperti al pubblico e dotati di punti vendita**. Questi ultimi sono **gestiti da imprenditori agricoli** e finalizzati alla **commercializzazione al dettaglio** di prodotti vegetali, nonché alla **fornitura di beni e servizi** connessi all'attività agricola.

Ai sensi del **comma 2**, gli stessi imprenditori agricoli mantengono tale qualifica a condizione che l'attività di fornitura di beni e servizi sia svolta **con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile** (che individua le attività agricole connesse) e, comunque, **nel rispetto delle disposizioni fiscali** in materia di tassazione dei redditi prodotti e di operazioni realizzate dall'imprenditore agricolo.

Le **categorie merceologiche dei beni e le tipologie dei servizi** di cui al comma 1 sono individuate dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo (**comma 3**).

Articolo 4 (Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico)

L'**articolo 4** prevede che la **definizione e l'armonizzazione delle figure professionali del settore florovivaistico** debbano essere contenute nel decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, il decreto dovrà essere adottato **entro 120 giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

La relazione illustrativa sottolinea che, *"prima della definitiva adozione del menzionato decreto interministeriale, occorrerà procedere all'effettuazione del test di proporzionalità, così come previsto dalla Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un controllo di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Tale obbligo si estende a ciascun singolo requisito normativo introdotto, anche quando riferito all'esercizio di un'attività economica o professionale che rientri nell'ambito di applicazione della Direttiva 2006/123/CE ("Direttiva Servizi"). In tali casi, ogni requisito deve essere espressamente motivato alla luce dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ai sensi dell'articolo 15 della medesima Direttiva Servizi. L'obiettivo principale della disposizione è quello di favorire un percorso di qualificazione e specializzazione progressiva delle professionalità florovivaistiche, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla qualità, alla sostenibilità e all'innovazione tecnica."*

Più specificamente, si ricorda che l'istituzione e l'armonizzazione della disciplina delle figure professionali citate, con la definizione delle modalità di esercizio dell'attività e – come si esplicita nell'articolo 1 – con la regolamentazione delle stesse, assume rilievo ai fini della disciplina delle professioni regolamentate qualora le disposizioni incidano sull'accesso o sull'esercizio della professione. In tale eventualità, verrebbe in considerazione la [direttiva \(UE\) 2018/958](#), recepita con il [decreto legislativo n. 142 del 2020](#), che prevede l'obbligo di una valutazione preventiva di

proporzionalità per le disposizioni che limitano l'accesso o l'esercizio di professioni regolamentate. La stessa direttiva, infatti, si intende riferita, ai sensi del considerando 8 della sua parte motiva, anche alle figure professionali che gli Stati valutino di disciplinare. Il Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 agosto 2021, ha inviato una circolare a tutte le amministrazioni centrali e regionali per fornire indicazioni operative ai fini della corretta applicazione della normativa.

L'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 142 del 2020 prevede che ogni disposizione normativa che limiti l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sia accompagnata da una valutazione motivata circa la necessità e l'adeguatezza della misura rispetto agli obiettivi perseguiti, anche alla luce di possibili misure meno restrittive. L'articolo 16-sexies del [decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131](#), nel modificare tale normativa, ha inoltre introdotto una specifica disciplina per i progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa e per gli emendamenti parlamentari, stabilendo che la valutazione di proporzionalità sia effettuata dall'Amministrazione competente nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'espressione dell'orientamento del Governo. Qualora, invece, la figura sia qualificabile come profilo funzionale interno all'organizzazione ed all'erogazione di servizi pubblici locali da parte degli enti territoriali, potrebbe trovare applicazione il principio di autonomia organizzativa degli Stati membri nella gestione dei servizi di interesse generale, ferma restando l'osservanza dei principi generali del diritto dell'Unione europea.

Articolo 5 (Valorizzazione degli ITS Academy nella filiera florovivaistica)

L'**articolo 5** permette agli **Istituti Tecnologici Superiori** (cd. ITS Academy) di avvalersi di **ricercatori esperti nel settore florovivaistico** per la progettazione di **percorsi formativi**, anche mediante il coinvolgimento di enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La relazione illustrativa evidenzia che "i percorsi formativi dedicati alla materia del florovivaismo hanno lo scopo di rispondere alle esigenze di qualificazione professionale, digitalizzazione e transizione ecologica del settore, coerentemente con le priorità territoriali e le strategie nazionali e regionali in materia di innovazione e sostenibilità."

I programmi sono volti a valorizzare e sviluppare la filiera in oggetto, coerentemente con l'Area tecnologica "Sistema Agroalimentare" e nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa. Si evidenzia che, allo stato, risultano già attivati percorsi per tecnici superiori della filiera florovivaistica, nonché unità formative specificamente dedicate alla materia del florovivaismo.

Si osserva, al riguardo, che sarebbe opportuno specificare con quale atto il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individua gli enti specializzati che possono collaborare con gli ITS Academy.

Articolo 6 (Valorizzazione di percorsi formativi universitari e post-universitari)

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) della legge delega, le istituzioni universitarie possono promuovere l'**attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento** per valorizzare il settore della filiera florovivaistica. Possono essere coinvolti a collaborare anche le imprese operanti nel medesimo settore e gli enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Si osserva, al riguardo, che sarebbe opportuno specificare con quale atto il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individua gli enti specializzati che possono collaborare con le istituzioni universitarie.

Articolo 7 (Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico)

Il **comma 1** dell'articolo definisce il contratto di coltivazione come l'accordo con cui l'imprenditore agricolo florovivaistico si impegna, da un lato, a **curare e sviluppare i prodotti vegetali**, per l'intero ciclo biologico o per una fase di esso, **in conformità alle indicazioni del committente**, e, dall'altro, a **vendere il prodotto a quest'ultimo**, una volta terminato il ciclo biologico.

Considerando le peculiarità della natura e dell'oggetto del contratto di coltivazione, la **conclusione**, da parte delle stazioni appaltanti, di **accordi quadro** aventi ad oggetto i medesimi contratti, di durata **non superiore a 7 anni**, rientra tra i **casi eccezionali ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici** ([decreto legislativo n. 36/2023](#)). La **presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano**, corredati di piano di manutenzione, costituisce **titolo preferenziale** per la conclusione degli accordi quadro su citati (**comma 2**).

La relazione illustrativa sottolinea che l'allungamento del termine, da 4 a 7 anni per la conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadro, reca vantaggi sia al venditore, che ha la certezza della vendita del bene futuro, sia al produttore, che meglio può programmare la propria attività sul piano qualitativo e quantitativo.

Capo II - Interventi per il settore florovivaistico

Articolo 8 (Interventi per la realizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico)

Tenendo in considerazione l'attuale ubicazione dei distretti florovivaistici e delle particolarità della filiera stessa, i **mercati all'ingrosso**, utilizzabili come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali, sono individuati attraverso il **decreto del direttore generale competente** del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il decreto deve essere adottato **entro 120 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo.

Articolo 9 (Riconversione delle strutture produttive)

Il **comma 1** statuisce che l'adozione del **Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche** avvenga **entro 180 giorni** dalla data di adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico (disciplinato al successivo articolo 12), con **decreto del direttore generale** competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In merito alla scelta di demandare ad un decreto direttoriale l'adozione del Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, si valuti l'opportunità di prevedere, in ragione della rilevanza del relativo adempimento, l'adozione di un provvedimento di rango superiore.

Il Piano nazionale di riconversione delle strutture definisce **criteri e modalità operative** per **contrastare il degrado ambientale e paesaggistico** derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e per **riqualificare gli edifici, anche dal punto di vista agroenergetico**, garantendo un loro efficiente reimpiego (**comma 2**).

Articolo 10 (Criteri di premialità nell'ambito dei CSR)

Le **regioni e le province autonome di Trento e Bolzano** possono prevedere **specifici criteri di premialità** per le aziende florovivaistiche locali da inserire nell'**ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR)**, pur rispettando il Piano nazionale del settore florovivaistico e il Piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023-2027.

In base alla relazione illustrativa, "la previsione di criteri di premialità per le imprese florovivaistiche opera esclusivamente nell'ambito delle risorse già assegnate ai Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR) delle regioni e delle Province autonome. La norma attribuisce alle amministrazioni regionali una facoltà di modulare i punteggi dei bandi CSR, senza introdurre nuove misure di sostegno né incrementare le dotazioni finanziarie disponibili, che restano quelle determinate dal Piano Strategico PAC 2023-2027 e dalle relative fonti di cofinanziamento. Pertanto, i criteri di priorità incidono esclusivamente sulla selezione dei progetti finanziabili e non comportano impegni finanziari ulteriori rispetto a quelli già programmati."

Capo III - Organizzazione e strumenti di governance

Articolo 11 (Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo)

Il **comma 1** prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del **Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo** con funzioni consultive e di supporto all'elaborazione e attuazione degli atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche del settore florovivaistico. Il suddetto Tavolo redige il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui al successivo articolo 12.

Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame: *"La disposizione nasce dall'esigenza di rafforzare il confronto strutturato e permanente tra le istituzioni, gli enti pubblici e i principali rappresentanti della filiera florovivaistica, al fine di migliorare la governance complessiva del comparto e assicurare un approccio unitario e coerente nella definizione delle strategie di sviluppo"*.

Si osserva che, anche in considerazione di quanto descritto dai successivi articoli 12 e 13, sarebbe opportuno che siano esplicitati i compiti attribuiti al Tavolo tecnico di filiera.

Il **comma 2** stabilisce che i componenti del Tavolo sono nominati con **decreto** del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; essi durano in carica tre

anni e possono essere confermati per non più di due volte.

In merito alla scelta di demandare ad un decreto direttoriale la nomina dei componenti del tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, si valuti l'opportunità di prevedere, in ragione della rilevanza del relativo adempimento, l'adozione di un provvedimento di rango superiore.

Il **comma 3** precisa che il Tavolo si compone di due sezioni (una preposta al comparto floricolo e l'altra a quello vivaistico). Lo stesso comma ne enumera i componenti:

- a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- d) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- e) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4 consente, nelle ipotesi di trattazione di specifiche tematiche da parte del suddetto Tavolo, la partecipazione di esperti del settore, in qualità di osservatori senza diritto di voto.

Ai sensi del comma 5 la partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Articolo 12 (Piano nazionale del settore florovivaistico)

Il **comma 1**, in linea con le previsioni della legge delega n. 102 del 2024 - art. 2 lett. e), f) e g) - prevede l'adozione del **Piano nazionale del settore florovivaistico** - quale strumento programmatico e strategico di riferimento del settore - con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica - da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono previsti l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato Regioni e province autonome ed il **coinvolgimento del Tavolo tecnico di filiera** del florovivaismo di cui al precedente articolo 11; ciò in coerenza con la Strategia nazionale del verde urbano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge n. 10 del 2013.

In merito al coinvolgimento del Tavolo tecnico di filiera nell'adozione del Piano nazionale, si valuti l'opportunità di un coordinamento tra i compiti meramente consultivi del Tavolo, di cui all'articolo 11, e l'attività del medesimo Tavolo nella redazione del Piano nazionale quale strumento programmatico e strategico di riferimento del settore.

Ai sensi del **comma 2** il Piano ha **durata quinquennale**, ed è composto di due **sezioni**. La suddetta ripartizione è volta a consentire interventi differenziati in ragione delle peculiarità di ciascuna delle produzioni floricole e vivaistiche, fermo restando i divieti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano linee guida e obiettivi comuni da perseguire per lo sviluppo innovazione e sostenibilità della filiera.

Si valuti, in proposito, di specificare, parallelamente a quanto previsto dall'art. 11, quali siano le sezioni in cui si articola il suddetto Piano.

Il **comma 3** indica le **aree di intervento** del suddetto Piano; tra queste si menzionano:

- a) attività di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonché alla promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilità ambientale;
- b) iniziative di comunicazione e promozione dei prodotti florovivaistici nazionali che i privati operatori possono adottare, nonché azioni per il rafforzamento della competitività e della sostenibilità economica e ambientale delle imprese del settore, realizzate dagli operatori del settore;
- c) strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate, sostituendole con spazi verdi.
- d) interventi finalizzati all'innovazione varietale e al miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale, finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente.

Si segnala in merito all'articolo 2, comma 1, lettera f) e alle azioni che il Piano dovrebbe perseguire che nella disposizione in commento non sono menzionate le seguenti aree di intervento: aggiornamento

normativo; formazione professionale, valorizzazione e qualificazione delle produzioni, certificazioni di processo e di prodotto, internazionalizzazione, logistica e promozione di iniziative di informazione a livello europeo.

Articolo 13 (Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico)

Il **comma 1**, in linea con le previsioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. h) della legge delega n. 102 del 2024, statuisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'ISMEA predispone e gestisce un **sistema di rilevazione annuale dei dati statistici** del settore florovivaistico, volto a fornire un quadro informativo aggiornato, omogeneo e affidabile a supporto delle politiche di programmazione, indirizzo e monitoraggio della filiera.

Il **comma 2** stabilisce che con **decreto** direttoriale del MASAF da adottarsi previa consultazione dell'ISMEA e del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo di cui all'articolo 11, siano definiti il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione.

Il **comma 3** prevede che per ciascuna specie florovivaistica individuata ai sensi del comma 2 sia specificata: la quantificazione della produzione; la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale all'origine e all'ingresso, nonché la raccolta di dati e informazioni sui principali mercati internazionali. Il **comma 4** statuisce che ISMEA trasmetta entro il 30 giugno di ogni anno i dati al Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il **comma 5** stabilisce che il Tavolo analizzi i dati, formuli eventuali osservazioni e raccomandazioni, ed elabori un *report* annuale da trasmettere al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (entro il 30 settembre).

Come si legge nella relazione illustrativa obiettivo della disposizione in commento è quello di *"rafforzare la conoscenza, la trasparenza e la capacità decisionale nel settore florovivaistico, fornendo agli operatori e alle istituzioni uno strumento stabile di analisi e monitoraggio. Tale sistema informativo costituirà un pilastro del Piano nazionale del settore florovivaistico, consentendo una programmazione più efficace e una gestione più consapevole delle politiche di filiera."*

Articolo 14 (Qualità delle produzioni e marchi)

La disposizione, composta di un unico comma, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) della legge delega, attribuisce al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il compito di effettuare una **ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico** e, sulla base degli esiti della stessa e sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 11, di valutare l'opportunità di richiedere la registrazione di un **marchio unico** finalizzato a garantire l'origine, la qualità e la tracciabilità dei prodotti dell'attività florovivaistica, con le modalità previste dal [D. Lgs. n. 30 del 2005](#) (cd. codice della proprietà industriale) in conformità alla normativa unionale ed internazionale vigente.

CAPO IV - Vivaismo forestale

Articolo 15 (Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione per fini forestali)

La disposizione, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s) della legge delega, disciplina la partecipazione del settore privato alla **produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati ai fini forestali**.

Secondo quanto riferito nella relazione illustrativa obiettivo della disposizione è quello di intervenire *"in un ambito strategico, quello del materiale di propagazione forestale certificato, al fine di garantire qualità genetica, tracciabilità e adeguatezza alle esigenze ecologiche e produttive dei territori promuovendo al contempo la collaborazione tra soggetti pubblici ed operatori privati"*.

Il **comma 1** prevede che gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 386 del 2003 possono provvedere alla germinazione e alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Tali soggetti svolgeranno le attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste nei loro bilanci.

Il [D. Lgs. n. 386 del 2003](#) attuativo della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione definisce all'art. 2 lettera n) come "organismo ufficiale" **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, responsabili per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. La stessa disposizione precisa che gli organismi ufficiali possono delegare l'espletamento delle funzioni sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, che assume la denominazione di **"autorità territoriale"**, alla quale, ai sensi del suo statuto ufficialmente approvato, sono demandate esclusivamente specifiche funzioni pubbliche, a condizione che tale persona giuridica e i relativi membri non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano. Il Ministero, in qualità di organismo di coordinamento per l'attuazione del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o delle autorità territoriali delegate.

Il **comma 2** chiarisce la nozione di "**fini forestali**" specificando che essa comprende non solo gli interventi di gestione e sviluppo del patrimonio forestale di cui [decreto legislativo n. 34 del 2018](#) ma anche una serie di ulteriori attività di interesse ambientale e territoriale: attività di arboricoltura da legno e da biomasse, ripristino ecologico, restauro di aree degradate, creazione di boschi urbani e periurbani, recupero di zone umide e torbiere e ripristino di ecosistemi costieri.

L'articolo 7, comma 1 del [decreto legislativo n. 34 del 2018](#) riconduce nelle "attività di gestione forestale" tutti gli interventi sulla vegetazione arborea e arbustiva previsti dalle norme regionali, tra cui pratiche selvicolturali, difesa fitosanitaria, prevenzione incendi, rimboschimenti, manutenzione della viabilità forestale e opere di sistemazione idraulico-forestale. Includono anche la prima commercializzazione dei prodotti legnosi se collegata a tali interventi, nonché le attività volte a tutelare e valorizzare le produzioni forestali non legnose.

Il **comma 3** introduce un meccanismo volto a sostenere lo sviluppo di un **sistema vivaistico forestale nazionale** adeguato al fabbisogno crescente di materiale certificato. E' previsto che gli organismi ufficiali, le autorità territoriali e gli altri soggetti da esse individuati possono cedere, a titolo oneroso, postime certificato a operatori privati iscritti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del [decreto legislativo n. 386 del 2003](#).

Si ricorda che l'art.2 del succitato D. lgs. n. 386 del 2003 definisce la nozione di "postime" riferendosi alle piante derivate da unità seminali o da parti di piante

Il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) è stato istituito ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 19 del 2021 recante "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*". Ai sensi di tale disposizione il RUOP è istituito presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'[articolo 65 e 66 del regolamento \(UE\) n. 2016/2031](#). Il RUOP è quindi un registro istituito a livello UE (e gestito dagli Stati membri) che **identifica in modo univoco tutti gli operatori che lavorano con piante, prodotti vegetali e materiali vegetali**. La sua finalità consiste nel garantire la tracciabilità delle piante, il controllo fitosanitario e la prevenzione della diffusione di organismi nocivi. In particolare l'art. 65 stabilisce chi deve iscriversi al RUOP, mentre l'art. 66 indica la procedura di iscrizione al suddetto Registro.

L'articolo 4 del [decreto legislativo n. 386 del 2003](#) stabilisce che la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale di forestale di moltiplicazione prevedendo che essa che tali attività siano soggette a licenza. Regioni e Province Autonome sono tenute a istituire ed aggiornare registri dei soggetti autorizzati a fornire materiale forestale di moltiplicazione, comunicandoli al Ministero. La stessa disposizione prevede che chi sviluppa nuovi cloni forestali deve ottenere la stessa licenza prevista per le attività di produzione e commercializzazione. Università, enti pubblici di ricerca e centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale non sono soggetti all'obbligo di licenza quando utilizzano il materiale esclusivamente per finalità di ricerca o sperimentali.

Articolo 16 (Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni)

La disposizione in commento attua il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. u) della legge delega affidando alle Regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi destinati a finalità forestali e ornamentali, con priorità per i comuni di piccole dimensioni.

Come si legge nella relazione tecnica gli interventi descritti "*saranno realizzati attraverso le risorse finanziarie ordinarie già trasferite dallo Stato alle regioni per le politiche forestali e ambientali, in particolare nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla Strategia forestale nazionale, che già prevede il trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni e, da queste, agli enti locali, nonché mediante risorse regionali già destinate agli interventi di forestazione, rinaturalizzazione, tutela del suolo e del verde urbano*".

Il **comma 2** specifica la finalità degli interventi promossi, orientandoli verso l'ampliamento dei boschi urbani e periurbani e verso il miglioramento della resilienza territoriale, in particolare nelle aree comunali esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico. Il **comma 3**, favorisce interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale basati sull'impiego di specie autoctone di alberi e arbusti, garantendo un approccio ecologicamente coerente e rispettoso delle caratteristiche biogeografiche dei territori.

Infine, si specifica che, ai fini dell'applicazione della norma, per "comuni di piccole dimensioni" devono intendersi quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, [della legge 6 ottobre 2017, n. 158](#), ossia i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

Come indicato nella relazione illustrativa la disposizione in commento è volta quindi a favorire interventi di "rinaturalizzazione" e ripristino ambientale basati sull'impiego di specie autoctone di alberi e arbusti garantendo un approccio ecologicamente coerente e rispettoso delle caratteristiche biogeografiche dei territori. Tutto ciò - spiega la stessa relazione - risponde agli indirizzi della legge delega volti a promuovere l'uso di materiale vivaistico di qualità e l'incremento di servizi ecosistemici come la regolazione climatica, la stabilizzazione dei suoli e l'aumento della biodiversità.

Articolo 17 (Agevolazioni per la produzione di materiali forestali)

La disposizione introduce **agevolazioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione**, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. v) della legge delega prevede, al **comma 1**, che i Comuni possano mettere a disposizione degli operatori della filiera vivaistica terreni di loro proprietà, per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati ai sensi del [D. Lgs. n. 386 del 2003](#).

Il **comma 2** delimita le caratteristiche dei terreni comunali suscettibili di essere oggetto di assegnazione, individuandoli nei terreni aventi destinazione agricola o in quelli ricompresi in aree verdi abbandonate o in zone degradate da recuperare.

Il **comma 3** disciplina le condizioni economiche applicabili alla concessione. È prevista la concessione gratuita per terreni fino a un ettaro di superficie, mentre per terreni più estesi è possibile ricorrere a forme di affitto con condizioni agevolate. Le aree fortemente degradate, invece, previo accertamento degli uffici tecnici comunali, possono essere concesse gratuitamente senza limiti di estensione.

Il **comma 4** stabilisce che la durata dell'affitto o della concessione sia di minimo cinque anni e massimo dieci anni, rinnovabile di diritto per ulteriori dieci anni, salvo disdetta con un preavviso minimo di nove mesi.

Il **comma 5** individua gli obblighi in capo agli operatori vivaistici che beneficiano dell'agevolazione, che sono interamente a carico dei privati e rientrano nelle condizioni proprie dell'attività vivaistica. Le amministrazioni pubbliche non devono sostenere costi aggiuntivi per controlli ulteriori, formazione o attività di supporto tecnico, essendo già tali responsabilità previste nell'ambito delle ordinarie funzioni di vigilanza fitosanitaria.

Il **comma 6** introduce obblighi di restituzione e di compensazione produttiva in favore del Comune. Gli operatori devono infatti garantire una produzione annuale minima di piantine forestali a titolo gratuito e restituire il terreno, e gli eventuali manufatti preesistenti, in condizioni di conservazioni tali da consentire la prosecuzione dell'attività agricola.

Il **comma 7**, infine, individua una serie di criteri preferenziali per l'assegnazione dei terreni, finalizzati a valorizzare competenze tecniche, esperienze professionali e requisiti di ordine morale degli operatori.

CAPO V - Disposizioni finali

Articolo 18 (Clausole di salvaguardia)

La disposizione garantisce, al **comma 1**, la compatibilità delle disposizioni con gli statuti delle regioni a statuto speciale e assicura il rispetto della normativa europea in materia fitosanitaria e sementiera.

Il **comma 2**, in particolare fa espresso riferimento alle disposizioni normative interne che hanno dato attuazione alle disposizioni unionali in materia di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali di moltiplicazione degli organismi nocivi e prodotti sementieri.

Il **comma 3** precisa che le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Articolo 19 (Clausola di invarianza finanziaria)

La disposizione stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo in esame è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica e analisi tecnico - normativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (articolo 117, secondo comma, lett. e), ed s) Cost.) e a quella residuale delle regioni in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma, Cost.). Alcune disposizioni si riferiscono alle materie di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, come l'istruzione, la formazione professionale, le professioni ed il sostegno all'innovazione.

L'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Come noto, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni che la competenza regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti.

Dati economici

Il settore florovivaistico rappresenta una **componente strategica dell'agricoltura italiana**, con circa **24.000 imprese attive** (dato comprensivo di produttori floricoli e vivaistici) e oltre 100.000 addetti, caratterizzato da una forte concentrazione territoriale (Toscana e Liguria da sole rappresentano quasi la

metà del valore nazionale del comparto). Le strutture produttive variano dalla piccola azienda familiare specializzata in floricoltura ai grandi vivai polivalenti; circa il 43% del valore totale è generato da fiori, fronde e piante in vaso, mentre il restante 57% proviene dalle produzioni vivaistiche (alberi, arbusti, piantine). Dal punto di vista territoriale, oltre la metà della produzione nazionale è concentrata in poche regioni: la **Toscana** detiene circa il 31% del valore florovivaistico italiano (grazie al polo vivaistico di Pistoia), seguita dalla **Liguria** con oltre il 14% (trainata dalla floricoltura di Sanremo e Albenga). Anche la **Sicilia** (circa 10%), la **Lombardia** (9%) e il **Lazio** (6%) contribuiscono in modo significativo. Altre regioni con distretti florovivaistici rilevanti includono la **Puglia** (es. produzione di fiori recisi nel barese e vivaismo ornamentale) e la **Campania** (floricoltura nell'area vesuviana). Tale concentrazione territoriale comporta l'esigenza di politiche mirate a livello locale e nazionale per supportare le diverse realtà regionali.

Secondo i dati riportati nell'[Annuario dell'Agricoltura italiana del Crea](#) - pubblicato a dicembre 2025 - nel corso del 2024, l'Italia ha consolidato la propria posizione di esportatore netto nel comparto florovivaistico, registrando un saldo attivo della bilancia commerciale pari a circa 374 milioni di euro. Tale risultato è attribuibile alla performance positiva delle esportazioni, che hanno raggiunto un valore complessivo di 1.261 milioni di euro, con un incremento del 6,3% rispetto all'anno precedente. Parallelamente, si osserva un significativo aumento delle importazioni, che si attestano a 888 milioni di euro, in crescita rispetto ai 679 milioni del 2023 e ai 656 milioni del 2022. Questo andamento è confermato anche in termini di volumi fisici, evidenziando una dinamica espansiva del commercio florovivaistico in entrambe le direzioni. I principali paesi di destinazione delle esportazioni italiane sono Francia, Paesi Bassi, Germania, Svizzera e Regno Unito, mentre le importazioni provengono prevalentemente da Paesi Bassi, Francia, Spagna, Germania e Grecia.

Il settore florovivaistico è interessato anche dal PNNR che promuove nuove prospettive di sviluppo nel settore florovivaistico. In particolare, l'investimento "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" (M2C4- 3.1), con una dotazione complessive di 210 milioni di euro, prevede una serie di azioni che hanno l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove aree verdi. Le azioni sono rivolte alle 14 città metropolitane e includono lo sviluppo di boschi urbani e periurbani.

Il 31 dicembre 2024 ha segnato la scadenza ultima per beneficiare della detrazione Irpef sulle spese destinate alla riqualificazione di aree verdi private o condominiali prevista dal cosiddetto "Bonus verde". L'incentivo, introdotto con la legge di bilancio 2018 e prorogato fino al 2024 dalla legge di Bilancio 2022, non è stato invece confermato nella legge di Bilancio 2025. Per il 2024 non sono ancora disponibili dati ufficiali complessivi, ma si stima che tra il 2018 e il 2023 oltre 100.000 contribuenti all'anno abbiano utilizzato questa agevolazione.

La riforma fiscale può aprire nuove prospettive per il comparto florovivaistico: il decreto legislativo 192/2024 annovera tra le attività agricole principali anche quelle basate su sistemi di coltivazione innovativi, come le *vertical farm* e le coltivazioni idroponiche. La produzione vegetale potrà quindi essere realizzata anche all'interno di edifici non necessariamente legati al tradizionale contesto rurale e, di conseguenza, non vincolati al fondo: ad esempio serre, fabbricati con destinazione agricola, industriale, commerciale o artigianale, oppure strutture dismesse recuperate e riconvertite. L'aggiornamento dell'art. 32 del Testo Unico delle imposte sui redditi include tra le fonti di reddito agrario anche metodi colturali capaci di ridurre il consumo di acqua, attenuare gli impatti distruttivi del cambiamento climatico e permettere l'impiego di ambienti diversi da quelli normalmente utilizzati.

Tra gli obblighi più rilevanti, che interessano anche il settore florovivaistico, rientrano la compilazione del registro dei trattamenti fitosanitari, la tracciabilità delle pratiche agronomiche e la certificazione del materiale di propagazione. In pratica, ogni intervento deve essere registrato specificando coltura, data, prodotto impiegato, avversità bersaglio e dosi, tenendo conto anche dell'ambiente di coltivazione (pieno campo, coltura protetta o fuori suolo), un aspetto particolarmente importante vista l'eterogeneità delle tecniche adottate nel comparto. Inoltre, gli operatori che lavorano in zone vulnerabili ai nitrati sono tenuti a registrare tutte le concimazioni, incluse quelle effettuate in vaso, soprattutto quando la coltivazione avviene all'aperto e non su superfici impermeabilizzate. In linea con la Direttiva 2009/128/CE, uno dei cardini della difesa integrata è l'impiego di materiale sano e certificato: per questo i vivaisti, spesso inseriti in contesti ad alta densità produttiva e con risorse tecniche limitate, devono garantire la tracciabilità dei trattamenti e mettere a disposizione piante prive di virus, batteri, funghi e insetti vettori.

A partire da gennaio 2027, infine, il registro dei trattamenti fitosanitari dovrà essere gestito in formato digitale e le informazioni andranno trasmesse ad AGEA, come previsto dal Decreto n. 99707 del 1° marzo 2021. Tale data, precedentemente prevista al 2026, è stata prorogata sicché l'attuazione del Quaderno di Campagna digitale (QdC) resta ad ora su base volontaria.

Senato: Dossier n. 711
Camera: Atti del Governo n. 406
1 giugno 2026

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	☒ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	☒ CD_agricoltura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AG0057